



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot. 05/2023/uil

Roma, 25.05.2023

Al Ministro della Giustizia
Dott. C. Nordio

gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Al Viceministro della Giustizia
On.le F.P. Sisto

gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia
On.le A. Ostellari

ostellari.sottosegretario@giustizia.it

Al Sottosegretario di Stato Alla Giustizia
On.le A. Del Mastro Delle Vedove

andrea.delmastro@giustizia.it

Al Capo di Gabinetto
Dott. A. Rizzo

gabinetto.ministro@giustizia.it

e per conoscenza

Al Capo DOG
Dott. G. Campo

prot.dog@giustiziacerit.it

Al Direttore Generale Personale e Formazione DOG
Dott.ssa M. Gandini

dgpersonale.dog@giustizia.it

Al Capo DAG
Dott. Luigi Birritteri

segrpart.dag@giustizia.it

prot.dag@giustiziacerit.it

Al Direttore Generale Personale DAP
Dott. M. Parisi

prot.dgp.dap@giustiziacerit.it

Al Capo DGMC

Dott. A. Sangermano

dgmc@giustizia.it

prot.dgmc@giustiziacerit.it

Al Direttore generale Personale DGMC

Dott. G. Cacciapuoti
dgmc@giustizia.it
prot.dgmc@giustiziacert.it

Al Direttore Generale UCAN
Dott. R. Romano
ucan@giustizia.it
prot.ucan@giustiziacert.it

Al Dirigente Personale UCAN
Dott. P. Tarquini
ucan@giustizia.it
prot.ucan@giustiziacert.it

ROMA

Oggetto: mobilità in uscita del personale dell'amministrazione della giustizia.

Sig. Ministro,

il decreto legge 168/2016, art. 4, comma 2, convertito nella legge 25 ottobre 2016, n. 197, dispone, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127 che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2023, salvo nulla osta della stessa amministrazione medesima (art. 8, comma 4, decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022). Il divieto in questione non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso ed a quelli presso gli organi costituzionali.

Detta normativa, la cui ratio era quella di evitare una migrazione di personale dalla Giustizia verso altre pubbliche amministrazioni e quindi un peggioramento della condizione dell'amministrazione già sofferente innanzitutto (e principalmente) per la carenza di personale, è stata subito censurata dalla UILPA, in quanto discriminatoria nei confronti dei lavoratori della Giustizia già penalizzati dalla gravissima condizione dell'amministrazione, ben nota a tutti. Il divieto di mobilità in uscita, emanato in costanza di blocco del turnover, aveva una vigenza originariamente limitata al 31 dicembre 2019; di seguito la norma è stata prorogata di anno in anno - al momento fino al termine del corrente anno - nonostante nell'ultimo quinquennio sia stata attuata una imponente politica assunzionale, posta in essere dal Ministero per sopperire ai vuoti di organico e che non trova precedenti nella storia della Giustizia.

Infatti, dopo aver espletato ben tre bandi di mobilità in entrata (l'ultimo dei quali peraltro inerente mobilità obbligatoria), a partire dal 2018 vi è stata l'immissione nei ruoli di migliaia di lavoratori a tempo indeterminato, mediante concorsi banditi sia dai quattro segmenti dell'amministrazione sia da RIPAM, nonché l'immissione nei ruoli di migliaia di lavoratori a tempo determinato reclutati ex DL 80/2021 (PNRR Giustizia) ed assegnati a Tribunali, Corti di Appello e Cassazione (funzionari addetti all'ufficio per il processo) ed a tutti gli uffici giudiziari (figure cd tecniche per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR).

Il divieto previsto dal citato art. 4 non ha però sortito gli effetti sperati. L'emorragia di lavoratori dalla Giustizia verso le altre pubbliche amministrazioni, che il divieto voleva scongiurare, c'è stata lo stesso. Oltre ai lavoratori collocati a riposo per raggiunti limiti di età, infatti, in centinaia hanno lasciato gli uffici di tutta l'amministrazione, soprattutto tra i vincitori degli ultimi concorsi. Questi concorsi, prevedendo di regola una durissima selezione, hanno determinato l'assunzione, anche in area seconda, di lavoratori particolarmente qualificati e preparati i quali, avendo superato anche altri concorsi (compreso quello in magistratura), hanno scelto di lasciare l'amministrazione.

È questo un dato che deve far riflettere: l'amministrazione della Giustizia, in tutte le sue componenti, non ha più appeal verso coloro che aspirano al lavoro pubblico, soprattutto verso quelli più giovani e più qualificati. Il salario accessorio più basso tra le pubbliche amministrazioni, vieppiù pagato colpevolmente con anni di ritardo, una disorganizzazione a livello centrale e periferico che sovente determina una confusione dei ruoli

negli uffici, carichi di lavoro in molti casi insopportabili, determinati anche da organici sottodimensionati e mal distribuiti sul territorio e da carenze di personale, una mobilità ordinaria bloccata da anni ad onta degli accordi conclusi anche di recente con l'amministrazione, prospettive di carriera praticamente inesistenti, a differenza di altre amministrazioni pubbliche, elevato tasso di sperequazioni, ingiustizie, mobbing ed altro, hanno indotto chi poteva a lasciare l'amministrazione per altri impieghi pubblici ed a percepire tale passaggio come una liberazione.

A nulla, inoltre, è servita neppure la storica innovazione introdotta dal DL 80/2021, con l'abrogazione del nulla osta in uscita per la mobilità fra pp.aa, poiché a tale norma generale si è contrapposto la prosecuzione del blocco delle uscite del solo personale della Giustizia!

Tuttavia, come già detto, a tale condizione speciale, di carattere assolutamente negativo, non corrisponde alcun miglioramento delle condizioni economiche, né alcuna differenziazione di status giuridico delle lavoratrici e dei lavoratori della Giustizia!!

Il divieto di cui all'art. 4 cit., oltre a dimostrarsi inefficace, non è stato applicato neppure in maniera univoca ai lavoratori ed in particolare a coloro che, avendo partecipato con successo alle procedure di mobilità verso altre pp aa, hanno chiesto al Ministero il nulla osta al transito.

Chiaro esempio è quanto accaduto ai lavoratori del DOG che hanno aderito al bando di mobilità in posizione di comando verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la transizione digitale, pubblicato a fine 2022, e che hanno superato la prevista selezione: mentre uno sparuto numero di essi ha ottenuto il nulla osta al transito, altri hanno ricevuto il diniego a motivo del divieto previsto dall'art 4 DL 168/2016. Tale disparità di trattamento, fondata su non meglio precisati criteri discrezionali, si pone in contrasto con la imparzialità che *ope legis* deve connotare l'agire della pubblica amministrazione e non tiene conto, nel caso di specie, che, secondo l'opinione degli altri dipartimenti della Giustizia (ed in passato anche dello stesso DOG), è atto dovuto il comando verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto organo di rilievo costituzionale, che la pongono in posizione diversa e ben al di sopra, quindi, a quella riservata agli altri ministri ed ai loro apparati amministrativi. Analogo è stato il comportamento, in questo caso dell'amministrazione tutta, nei confronti dei lavoratori che hanno aderito al bando di mobilità temporanea verso l'INPS. Infatti, secondo quanto risulta, solo alcuni di quelli che hanno superato la selezione hanno avuto il nulla osta in uscita. Tutti gli altri sono rimasti fermi al palo.

Sul punto, sin d'ora la UILPA Giustizia chiede, anche ai sensi del D.Lgs n. 33 del 2013 (Trasparenza), che siano resi espliciti i criteri sulla base dei quali l'amministrazione della Giustizia concederà o negherà il predetto nulla osta in uscita.

Sig. Ministro

I lavoratori della Giustizia non sono "prigionieri politici"!

Sono cittadini italiani, prima che dipendenti, ed hanno pari dignità di diritti e doveri al pari di ogni altro cittadino di questo paese: a maggior ragione questa sorta di *conventio ad excludendum*, di stampo chiaramente feudale, non può permanere e gravare ingiustamente ed inspiegabilmente sulle lavoratrici ed i lavoratori della Giustizia!

Per tali ragioni, la UILPA Giustizia chiede che il divieto di cui in argomento venga abrogato e che, al pari della mobilità in entrata verso la Giustizia, così sia consentita la mobilità in uscita dalla Giustizia, sia consentita ai colleghi la mobilità in uscita, in tutte le forme previste.

Cordialità

Il Coordinatore Generale
Domenico Amoroso
